

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 1989, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione (¹)	Importo della restituzione per 100 kg di sostanza secca (²)
1702 40 10 100		26,50
1702 60 10 000		26,50
1702 60 90 000	0,2650	
1702 90 30 000		26,50
1702 90 60 000	0,2650	
1702 90 71 000	0,2650	
1702 90 90 900	0,2650	
2106 90 30 000		26,50
2106 90 59 000	0,2650	

(¹) L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

(²) Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (versione modificata) (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1).